



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web:www.matteotti-cirillo.edu. .it

NAIC897007@pec.istruzione.it



I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO (NA)
Prot. 0005566 del 12/09/2019
(Uscita)



Circ. 25

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

AL SITO WEB

OGGETTO: SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)

- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

In considerazione della valutazione del rischio effettuata e delle modalità organizzative e procedurali dell'attività lavorativa, si elencano le seguenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei rischi, alla prevenzione degli infortuni, alla protezione della salute.
DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO A TUTTO IL PERSONALE

COMPORAMENTI VIETATI

- È vietato fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni dell'edificio scolastico
- È vietato usare e/o detenere sostanze infiammabili (alcool, ecc.) e usare fiamme libere.
- È vietato usare apparecchiature non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico (stufe, fornelli, frigoriferi, ecc.).
- È vietato usare mezzi di sollevamento impropri come, sedie e banchi.
- È vietato utilizzare apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma.
- È vietato utilizzare in modo improprio rispetto alle istruzioni strumenti e/o attrezzature.
- È vietato l'abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali dopo l'uso.
- È vietato l'abbandono anche temporaneo di materiali o sostanze nocive come i materiali per la pulizia. dannosi alla salute.
- È vietato l'utilizzo di attrezzi senza adottare le cautele del caso.
- È vietato consentire agli studenti di accedere in aule speciali o laboratori senza l'adulto responsabile.
- È vietato consentire il passaggio su pavimentazioni bagnate o con materiale scivoloso in particolare nei servizi e nelle scale.
- È vietato utilizzare spazi per le attività degli alunni senza aver preventivamente verificato l'assenza di pericoli. È vietato utilizzare i sottoscala come depositi.
- È vietato accatastare materiale combustibile in aule e/o depositi.
- È vietato ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza.

- È vietato depositare sugli armadi o altri appoggi elevati, in prossimità di bordi, oggetti che possono cadere e arrecare danno alle persone.
- È vietato affiggere alle pareti materiale di qualunque genere a meno di due metri dalla segnaletica di sicurezza.
- È vietata la somministrazione di farmaci agli alunni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- È vietato lasciare anche temporaneamente apparecchiature collegate alla rete elettrica.
- È vietato indossare scarpe con tacchi a spillo, eccessivamente alte o instabili che, in caso di emergenza, non consentirebbero un rapido e sicuro esodo.

COMPORAMENTI OBBLIGATORI

- È obbligatorio segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni forma di pericolo come vetri rotti, fili elettrici scoperti, caduta di strutture fisse, infortuni a se stessi e agli alunni e di materiali che possano essere indicatori di pericolo, ecc. È obbligatorio durante le operazioni di primo soccorso e medicazione, in presenza di liquidi biologici, utilizzare guanti monouso.
- È obbligatorio per le lavoratrici in gravidanza informare tempestivamente il Dirigente elettriche (sostituzione cartucce stampanti, pulizia, ecc), staccare la spina o aprire l'interruttore bipolare del quadro elettrico a monte, assicurandosi che l'erogazione della corrente elettrica sia mantenuta sospesa per tutta la durata dell'operazione.
- È obbligatorio prestare soccorso all'infortunato.
- È obbligatorio il rispetto degli orari di lavoro o l'abbandono del posto di lavoro se non per motivi di sicurezza.
- È obbligatoria la vigilanza ininterrotta sui minori in consegna.
- È obbligatorio utilizzare gli impianti tecnologici con la massima cautela nell'uso.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Esercitare ininterrottamente il compito di vigilanza in tutti i momenti della permanenza scolastica degli studenti. In caso di allontanamento, per giustificato procedure di evacuazione e le modalità di comportamento da adottare in caso di situazioni di emergenza.

Indicare il percorso di esodo da seguire in caso di evacuazione e nominare apri fila e chiudi-fila.

Organizzare attività di movimento degli studenti soltanto in ambienti privi di ostacoli o ingombri.

È vietato svolgere attività di qualunque genere in prossimità di spigoli vivi come termosifoni non protetti, spigoli di finestre ed arredi scolastici.

Non impartire compiti o incombenze che possano procurare danni agli alunni, in sussidi con il marchio di conformità CE e non utilizzare strumenti danneggiati o arrugginiti.

Mantenere il materiale scolastico in modo da non creare ingombri, in particolare disporre gli zainetti in modo da evitare il rischio cadute. Organizzare le attività didattiche in modo da evitare per gli alunni un eccesso di peso di libri da trasportare. In classe indicare e richiedere agli alunni una postura corretta.

È vietato utilizzare chiodi, ganci, puntine da disegno e simili dispositivi per affiggere alle pareti eventuale materiale scolastico o altro. Per tali esigenze è consentito esclusivamente l'utilizzo di nastro adesivo o velcro. In caso di infortunio durante le lezioni o le attività aggiuntive, indagare e denunciare subito le eventuali cause relazionando dettagliatamente per iscritto l'accaduto.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO A COLORO CHE UTILIZZANO VIDEOTERMINALI

Ogni 120 minuti di applicazione continuativa ai videoterminali, sospendere per 15 minuti l'attività. Nelle attività alla scrivania mantenere una posizione eretta della spina dorsale. Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole.

DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

È vietato spostare/sollevarsi da soli pesi superiori a 25 kg (uomini) o 20 kg (donne), per pesi superiori farsi aiutare.

Non sollevare carichi flettendo il tronco ma alzandosi sulle gambe tenendo le braccia. Quando il pavimento è bagnato interdire l'accesso all'ambiente provvedendo manuale dei carichi e di pulizia usare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) messi a disposizione (guanti, ecc).

NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA È NECESSARIO:

- Utilizzare SEMPRE i dispositivi di protezione individuali.
- Essere a conoscenza della scheda tecnica di sicurezza del prodotto chimico utilizzato e leggere le avvertenze riportate nella scheda e sulla confezione prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto.
- Avere cura ed attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore.
- Non travasare i prodotti in contenitori diversi dall'originale. o incustoditi, anche se prodotti per la pulizia in ambienti chiusi a chiave.

In considerazione dell'entrata in vigore DM 12/05/2016, che impone anche l'applicazione di quanto stabilito nelle Norme di Esercizio del DM 26 agosto 1992, con la presente si dispone inoltre quanto segue:

- il Collaboratore Scolastico dovrà vigilare affinché le vie di uscita siano tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa comprometterne l'utilizzo.
- Ogni Collaboratore Scolastico dovrà assicurare l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti segnalando per iscritto ogni anomalia.
- Ogni Collaboratore Scolastico, nell'ambito della propria area di lavoro, dovrà verificare l'efficienza delle uscite di sicurezza, prima dell'inizio delle lezioni e

durante i periodi di attività della scuola, segnalando per iscritto ogni anomalia. Si riporta l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 riguardante gli OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera

f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Si riporta l'art. 59 del D.Lgs. 81/08 riguardante le SANZIONI PER I LAVORATORI

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Giuseppina NUGNES

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2, D.lgs. 39/93)